



Paolo Tardiola

NOTAIO

Via Rossini, 46 - 09128 CAGLIARI

Tel. 070/660975

REPERTORIO N. 49545

RACCOLTA N. 29496

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"ASSOCIAZIONE BAMBINI CEREBROLESII SARDEGNA (ABC SARDEGNA)"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitrè il giorno sette del mese di febbraio alle ore 16,30

7 FEBBRAIO 2023

in Cagliari (CA) nella Via Dante n.97 presso la sede dell'associazione **"ASSOCIAZIONE BAMBINI CEREBROLESII SARDEGNA (ABC SARDEGNA)"**

Avanti a me dr. **PAOLO TARDIOLA**, Notaio in Cagliari, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Oristano e Lanusei,

E' PRESENTE:

- **LODDO LUISANNA** nata a Selargius (CA) il 24 dicembre 1963, residente a Quartu Sant'Elena (CA) in Via Mori n.120, che interviene al presente atto, non in proprio, ma in qualità di Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo dell'Associazione **"ASSOCIAZIONE BAMBINI CEREBROLESII SARDEGNA (ABC SARDEGNA)"** con sede in Cagliari (CA) nella Via Dante n.97, codice fiscale 92029900922, Iscritta al n. 75 del Registro Generale del Volontariato di cui alla L.R. 13.09.1993 n.39 al Settore Sociale, Settore Assistenza sociale, iscritta altresì nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Autonoma della Sardegna con il numero 119 con Determinazione del Direttore del Servizio Affari Generali ed Istituzionali della Presidenza - Direzione Generale della Regione Autonoma della Sardegna n.681/2009 dell'8 luglio 2009, in virtù dei poteri a lei conferiti dalla legge e dallo statuto sociale.

Detta comparente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, dichiara che in questo giorno luogo ed ora (anche se con svolgimento in più luoghi, mediante collegamento audio - video conferenza tra la sede sociale ed i diversi luoghi, ove sono presenti più soci dell'Associazione), si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci della suddetta associazione per discutere sull'ordine del giorno di cui in appresso, ed invita me Notaio a redigere il verbale di quanto la stessa vorrà deliberare.

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto che assume la Presidenza dell'Assemblea la stessa comparente, che constata e mi dichiara:

A) che come previsto dallo statuto sociale la presente assemblea si svolge in più luoghi audio-video collegati tra loro e precisamente nella sede dell'Associazione in Cagliari (CA) nella Via Dante n.97, e nei diversi luoghi ove trovansi diversi soci dell'Associazione;

B) che sono presenti nello stesso luogo la presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del presente verbale;

C) che è consentito alla presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;

D) che è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

E) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti a mezzo fax o posta elettronica;

F) che in tutti i luoghi sopra indicati come audio-video collegati in cui si tiene la riunione è stato predisposto e compilato il foglio delle presenze;

G) - che sono presenti, in proprio o rappresentati, tanti soci dell'associazione co-

Registrato a:

Cagliari

Il 9 febbraio 2023

n. 2470

Serie 1T

Pagati € 0,00

Modello Unico

stituenti valido quorum costitutivo e deliberante in persona dei soggetti risultanti dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omessa la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente;

H) - che detti soci risultano regolarmente iscritti al libro soci e possono esercitare il diritto di voto;

I) - che è presente il Consiglio Direttivo dell'Associazione in persona della medesima comparente e dei signori: Susanna Francesca Liperi, Simona Putzu, Ada Anchisi, Flavio Puddu e Paolo Antonio Puddu;

L) - che pertanto l'assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) - modifiche allo statuto dell'associazione necessarie per l'ottenimento dell'iscrizione al RUNTS.

La Presidente, dichiara aperta la seduta e prendendo la parola espone all'assemblea le ragioni che rendono necessario provvedere ad apportare allo statuto dell'associazione alcune necessarie modifiche al fine di renderlo conforme alla nuova normativa vigente in materia di Organizzazioni di volontariato in virtù dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore" a norma dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della legge 6 giugno 2016 n.106 e sue successive modifiche e integrazioni, del disposto del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

Per quanto sopra esposto la Presidente propone all'assemblea di modificare gli attuali articoli 1, 3 e 7 dello statuto sociale nei seguenti loro nuovi testi:

"ART. 1 - (Denominazione, sede e durata) - E' vigente, con durata illimitata, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna (ABC Sardegna)", da ora in avanti denominata "associazione". La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione "Organizzazione di volontariato" (ODV) solo in costanza di iscrizione al RUNTS.

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna (ABC Sardegna) - Organizzazione di Volontariato" in sigla denominata "Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna (ABC Sardegna) - ODV".

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS.

A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di volontariato o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La sede legale è in via Dante n.97, c.a.p. 09128 nel Comune di Cagliari.

L'associazione potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.";

"ART. 3 - (Ammissione e numero degli associati) - Il numero degli associati è

illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

I soci si suddividono in:

a) soci effettivi: i genitori ed i tutori di persone con cerebrolesione e gli stessi cerebrolesi maggiorenni. Può essere socio effettivo ogni persona con lesione cerebrale e/o un suo familiare e/o un tutore che lo rappresenti e che riconosca il più alto valore e dignità umana, sociale e politica della persona con cerebrolesione; che riconosca nella famiglia la principale protagonista dello sviluppo neurologico, intellettuale, sociale, affettivo e del progetto terapeutico della persona con cerebrolesione; si dichiara contrario in ogni caso all'internamento, all'istituzionalizzazione o ricovero a tempo pieno in istituti privati o pubblici;

b) sostenitori e volontari: persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta o che facciano una donazione;

c) benemeriti: persone fisiche o giuridiche che, pur non rientrando nelle precedenti categorie, hanno reso particolari servizi alla vita dell'associazione. La qualità di benemerito viene attribuita dall'assemblea ordinaria.

Chi intende essere ammesso come associato, con i requisiti di cui al comma a) del presente articolo, dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di riconoscere il più alto valore e dignità umana, sociale e politica alla persona con disabilità; di riconoscere nella famiglia la principale protagonista dello sviluppo neurologico, intellettuale, sociale, affettivo e del progetto terapeutico della persona con disabilità; di essere contrario all'internamento, all'istituzionalizzazione o ricovero a tempo pieno in istituti privati o pubblici;
- l'assenso al trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.";

"ART. 7 - (Assemblea) - Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che

sono iscritti nel libro degli associati, con i requisiti di cui all'articolo 3.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati, se il numero dei soci è inferiore a 500 (cinquecento), sino ad un massimo di 5 associati, se il numero degli associati non è inferiore a 500 (cinquecento).

Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

Il diritto di voto degli associati minori di età viene esercitato da chi ne esercita la potestà genitoriale e la convocazione dovrà pervenire, sia all'associato che ai primi.

Il minore di età ha comunque il diritto di partecipare all'assemblea e di prendere la parola.

Il minore di età non gode del diritto di elettorato passivo nemmeno per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante pubblicazione sul sito internet associativo e mediante comunicazione scritta, anche telematica purché con modalità atte a rilevarne il recapito, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, resa nota almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea e tutte le riunioni degli organi di amministrazione possono essere convocate anche per via telematica. Il Consiglio Direttivo predisporrà tutti gli strumenti che permettano ad ogni singolo socio collegato a distanza di identificare l'identità e di esprimere il voto secondo le modalità previste dal presente articolo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo e ne stabilisce la durata entro i limiti previsti dal presente statuto;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva eventuali regolamenti generali e specifici su proposta dell'organo amministrativo;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sui ricorsi degli associati esclusi;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di al-

meno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati."

In seguito a quanto esposto dalla Presidente circa la necessità di procedere alla modifiche statutarie proposte dalla Presidente e ritenute necessarie per adeguare lo statuto sociale dell'Associazione alla vigente disciplina in materia di Terzo Settore, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare la modifica degli articoli 1, 3 e 7 dello statuto sociale così come proposte dalla Presidente.

La Presidente quindi mi consegna lo statuto dell'Associazione così come modificato dalla delibera assunta dalla presente Assemblea e che, scritto su ventitre pagine di sei fogli e composto di ventuno articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale, omessa la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente.

L'assemblea delega a tal punto la Signora **LODDO LUISANNA** ad apportare al presente verbale tutte le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed in qualsiasi altro registro o albo previsto dal "Codice del Terzo Settore".

Trattandosi di atto modificativo dello statuto di "organizzazione di volontariato" avente lo scopo di adeguare detto statuto a modifiche o integrazioni normative il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi rispettivamente: del terzo comma (per quanto attiene l'imposta di Registro), e del quinto comma (per quanto attiene l'imposta di bollo), dell'articolo 82 del codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della legge 6 giugno 2016 n.106 e sue successive modifiche e integrazioni, e del disposto del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e sue successive modifiche e integrazioni.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea si scioglie alle ore 17,00.

La comparente, avendo ricevuto l'informativa di cui al regolamento UE 2016/679 (GDPR) e D. Lgs. 196/2003 ss. mm. ii, presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili in relazione al presente atto, nonchè alla comunicazione dei dati medesimi che il sottoscritto notaio effettuerà nei casi previsti dalla legge a soggetti pubblici.

Richiesto,
io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto, in presenza dell'Assemblea, alla comparente che dichiara di approvarlo. Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano occupa undici facciate di tre fogli ed è sottoscritto come per legge alle ore 17,00.

F.TO: LUISANNA LODDO

PAOLO TARDIOLA NOTAIO

RACCOLTA 28496

ALLEGATO "A"

*Presenti assemblea straordinaria ABC SARDEGNA
DEL 7 FEBBRAIO 2023*

Cognome e nome Socio

Anedda Severino

Pili Ines

Anedda Fabrizio

Angeloni Giampaolo

Fattori Silvana

Baldinu Giuseppe

Valente Maria Giulia

Baldussi Mauro

Caddeo Alessandra

Baldussi Marco

Biancu Loredana

Simula Emanuel

Bussu Virgilio

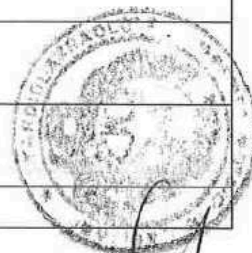
Bussu Roberto

Cadeddu Gabriella

Serra Carla

Cassitta Gesuino

Scano Maria Paola

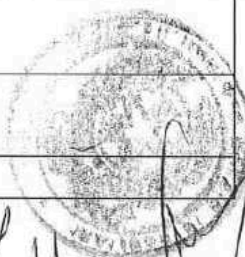


Leo No

Cassitta Lorenzo
Catta Antonio
Ruiu Maria Agostina
Catta Giuseppe
Catta Maria
Coronas Piero
Coronas Antonietta
Coronas Andrea
Dalerci Antonino
Congiu Iosetta
Dalerci Bruno
Deiana Roberto
Camboni Antonella
Deiana Serena
Delfino Luigi
Massa Marisa
Delfino Valentina
Demartis Giuseppe
Deplano Vilma
Demartis Fabiana
Porru Genesella

Loello

Dessì Giampaolo
Lai Serenella
Dessì Federico
Anchisi Ada
Concu Rita
Figus Stefania
Figus Mauro
Frau Sergio
Loddo Luisanna
Frau Maria Antonietta
Guaita Silvana
Sardu Francesca
Iannone Antonio
Pau Anna
Iannone Gerardo
Idda Angela
Lilliu Firmino
Perria Debora
Lilliu Federico
Mura Marcello
Carrus Annarella


 Lollo

Mura Gabriele
Pala Giuseppa
Meloni Sonia
Palomba Giovanni Maria
Carta Peppina
Palomba Antonio
Parodi Paolo
Pani Maria Rita
Parodi Luca
Usala Bianca Maria
Pau Davide
Peru Stefano
Molinas Anna Maria
Peru Maria Silvia
Peru Giovanni Antonio
Pinna Quinto
Como Maria Bernardina
Pinna Christian
Pizzo Gina
Piredda Marcello
Puddu Flavio

Loddo

Boi Maria Assunta
Puddu Filippo Maria
Puddu Enrico
Liperi Susanna
Puddu Paolo Antonio
Corona Mariangela
Putzu Alessio
Putzu Simona
Tardini Maria
Tagliacarne Davide

Luisanne Lotta

[Handwritten signature]



ALLEGATO "B" A RACCOLTA N. 29496

STATUTO

Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna (ABC Sardegna)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' vigente, con durata illimitata, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna (ABC Sardegna)", da ora in avanti denominata "associazione". La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione "Organizzazione di volontariato" (ODV) solo in costanza di iscrizione al RUNTS.

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna (ABC Sardegna) - Organizzazione di Volontariato" in sigla denominata "Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna (ABC Sardegna) - ODV".

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS.

A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di volontariato o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La sede legale è in via Dante n.97, c.a.p. 09128 nel Comune di Cagliari.

L'associazione potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

	In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione	
	dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrisponden-	
	za e nelle comunicazioni al pubblico.	
	ART. 2	
	(Scopo, finalità e attività)	
	L'associazione si propone di favorire il massimo sviluppo del potenziale umano di	
	persone con disabilità, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidari-	
	stiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di	
	terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del	
	Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volonta-	
	riato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:	
	1) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.5 lett.a Dlgs 117/17. A titolo esem-	
	plificativo e non esaustivo l'associazione potrà:	
	- erogare consulenze in ambito pedagogico-educativo, psicologico, psicomotorio,	
	riabilitativo per aiutare le persone con disabilità a raggiungere i livelli sociali più	
	elevati possibili;	
	- organizzare iniziative di formazione e/o informazione rivolta a tutti i soggetti	
	coinvolti nel progetto di vita della persona con disabilità (genitori, familiari, vo-	
	lontari, operatori sociali, operatori educativi, insegnanti e docenti, amministrato-	
	ri pubblici e ogni altra figura pertinente) al fine di diffondere una cultura quan-	
	to più ampia e generalizzata possibile dell'integrazione e dell'inclusione di ogni	
	diversità.	
	L'Associazione potrà inoltre realizzare ogni iniziativa e servizio finalizzati pre-	
	venire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità come previsto dalla legge	
	328/00 (comma 1 e 2), dalla legge 104/92 e dall'art.128 del Dlgs 112/98;	

	2) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28	
	marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di in-	
	teresse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art.5 lett. d Dlgs 117/17. A ti-	
	tolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà promuovere, organizza-	
	re, gestire:	
	- attività di formazione professionale per il personale docente e non docente;	
	- iniziative educative destinate a famiglie, minori, operatori socio-educativi e vo-	
	lontari finalizzate a costruire una cultura dell'uguaglianza, dell'inclusione, del	
	diritto al benessere psicofisico e alla felicità per tutte le fasce della popolazio-	
	ne. L'associazione promuove le forme espressive artistico culturali finalizzate a	
	diffondere cultura inclusiva e diritti della persona;	
	3) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di par-	
	ticolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e dif-	
	fusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale, come da art.5 lett.i Dlgs 117/17. A titolo esemplificativo e non esausti-	
	vo, l'associazione potrà promuovere attività socio-culturali, convegni e conferen-	
	ze al fine di:	
	- Promuovere attività socio-culturali e sportive per divulgare informazioni sulle	
	problematiche delle persone con disabilità	
	- diffondere una cultura del valore positivo delle diversità, stimolando anche stu-	
	di scientifici legislativi e sociali in relazione alle tematiche relative alle disabi-	
	lità;	
	4) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al	
	contrasto della povertà educativa come da art.5 lett.l Dlgs 117/17. A titolo esem-	

	plificativo e non esaustivo l'Associazione potrà organizzare iniziative formative	
	anche in orari e spazi extrascolastici finalizzate a sostenere il successo scolasti-	
	co di persone con disabilità, persone con disturbi specifici dell'apprendimento e	
	persone svantaggiate in generale. L'Associazione potrà altresì sostenere e realiz-	
	zare iniziative (corsi, laboratori, interventi) di prevenzione del bullismo, evidente	
	fattore ostacolante della cultura inclusiva di cui l'associazione si fa promotrice;	
	5) Agricoltura sociale , ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141,	
	e successive modificazioni come da Art.5 Dlgs 117/17 lett.s. A titolo esemplifica-	
	tivo e non esaustivo l'Associazione potrà organizzare iniziative e laboratori me-	
	diante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per	
	promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilita' e di	
	capacita', di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la	
	vita quotidiana (l. 141/15 art.2 c.1 lett.b), iniziative e laboratori che affiancano e	
	supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliora-	
	re le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti in-	
	teressati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle pian-	
	te (l.141/15 c.1 lett.c);	
	6) ai sensi dell'art.5 Dlgs 117/17 lett.u , beneficenza, sostegno a distanza, ces-	
	sione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e	
	successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di	
	persone svantaggiate o di attività di interesse generale. A titolo esemplificativo e	
	non esaustivo l'Associazione potrà attivare forme di solidarietà economica e so-	
	ciale alle famiglie di persone con disabilità che versino in particolari condizioni	
	di disagio.	
	7) ai sensi dell'art.5 Dlgs 117/17 lett.w , promozione e tutela dei diritti umani, ci-	

	vili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle atti-	
	vità di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari op-	
	portunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui	
	all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di	
	cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A titolo e-	
	semplificativo e non esaustivo l'associazione potrà:	
	- favorire la collaborazione tra le famiglie per lo scambio delle attrezzature ido-	
	nee alle attività fisiche, intellettive e sociali delle persone con disabilità;	
	- organizzare iniziative di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza dei di-	
	ritti delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate in generale ed ero-	
	gare consulenze orientative di ambito legale per l'esercizio dei diritti delle per-	
	sone con disabilità e altre forme di svantaggio.	
	- promuovere una politica che evidenzi la centralità della famiglia come unità pri-	
	maria della convivenza, della formazione e della cura delle persone. Tutelare la	
	famiglia nella sua integrità e promuovere una politica di sostegno alle famiglie in	
	difficoltà. Individuare gli aiuti atti a sostenere le famiglie impegnate in un pro-	
	getto riabilitativo e promuovere il riconoscimento alle famiglie impegnate in tali	
	progetti di una quota del risparmio che esse permettono allo Stato e/o alle Re-	
	gioni con il mancato ricovero in strutture assistenziali e ospedaliere;	
	- promuovere ogni forma di efficace utilizzazione delle provvidenze previste di-	
	rettamente o implicitamente dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria	
	a favore delle persone con disabilità;	
	- promuovere atti presso le pubbliche amministrazioni affinché assicurino l'assi-	
	stenza morale ed economica necessaria alla riabilitazione dei bambini e persone	
	con disabilità, attraverso leggi in materia sanitaria regionale;	

	- promuovere il progresso della normativa sull'inclusione scolastica affinché sia	
	garantito tale diritto a tutte le persone con disabilità nelle scuole di ogni ordine	
	e grado;	
	- promuovere le iniziative e gli studi necessari per l'inserimento delle persone con	
	disabilità in attività lavorative e in strutture di convivenza, al fine di garantirne	
	l'autosufficienza, anche indipendentemente da rapporti di tipo assistenziale e	
	derivanti da legami di parentela;	
	8) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla crimina-	
	lità organizzata ai sensi dell'art.5 lett.z Dlgs 117/17. L'Associazione potrà realiz-	
	zare progetti finalizzati alle attività di interesse generale di cui ai punti prece-	
	denti contribuendo a progetti di riqualificazione sociale di beni pubblici inutiliz-	
	zati o beni confiscati alla criminalità organizzata.	
	Nello svolgimento e per la funzionalità delle attività di interesse generale sopra	
	indicate l'associazione potrà collaborare con altri enti pubblici o privati.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore,	
	attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispet-	
	to a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministe-	
	riale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo	
	di amministrazione.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore,	
	anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, la-	
	sciti e contributi di natura non corrispettiva anche in forma organizzata e conti-	
	nuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o e-	
	rogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di ter-	
	zi, inclusi volontari e dipendenti - al fine di finanziare le proprie attività di inte-	

	resse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei	
	rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	ART. 3	
	(Ammissione e numero degli associati)	
	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla Legge.	
	Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità	
	della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera,	
	con le loro competenze e conoscenze.	
	I soci si suddividono in:	
	a) soci effettivi: i genitori ed i tutori di persone con cerebrolesione e gli stessi	
	cerebrolesi maggiorenni. Può essere socio effettivo ogni persona con lesione ce-	
	rebrale e/o un suo familiare e/o un tutore che lo rappresenti e che riconosca il	
	più alto valore e dignità umana, sociale e politica della persona con cerebrolesio-	
	ne; che riconosca nella famiglia la principale protagonista dello sviluppo neurolo-	
	gico, intellettuale, sociale, affettivo e del progetto terapeutico della persona con	
	cerebrolesione; si dichiara contrario in ogni caso all'internamento, all'istituziona-	
	lizzazione o ricovero a tempo pieno in istituti privati o pubblici;	
	b) sostenitori e volontari: persone fisiche o giuridiche che ne facciano richie-	
	sta o che facciano una donazione;	
	c) benemeriti: persone fisiche o giuridiche che, pur non rientrando nelle prece-	
	denti categorie, hanno reso particolari servizi alla vita dell'associazione. La qua-	
	lità di benemerito viene attribuita dall'assemblea ordinaria.	
	Chi intende essere ammesso come associato, con i requisiti di cui al comma a) del	
	presente articolo, dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda	

	che dovrà contenere:	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;	
	- la dichiarazione di riconoscere il più alto valore e dignità umana, sociale e politica alla persona con disabilità; di riconoscere nella famiglia la principale protagonista dello sviluppo neurologico, intellettuale, sociale, affettivo e del progetto terapeutico della persona con disabilità; di essere contrario all'internamento, all'istituzionalizzazione o ricovero a tempo pieno in istituti privati o pubblici;	
	- l'assenso al trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy.	
	L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.	
	L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi	

	previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,	
	introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a ter-	
	mine.	
	ART. 4	
	(Diritti e obblighi degli associati)	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;	
	- esaminare i libri sociali;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
	- frequentare i locali dell'associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bi-	
	lanci.	
	Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;	
	- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratui-	
	to, senza fini di lucro, anche indiretto;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i	
	termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;	
	- tenere comportamenti corretti, anche in riferimento ai rapporti con altri soci o	
	con i beneficiari, tali da non cagionare danni patrimoniali, morali o di immagine	
	all'associazione.	
	I rapporti tra l'associazione e i soci sono improntati ai principi di tutela dei di-	
	ritti inviolabili della persona e di garanzia delle pari opportunità tra uomini e	

	donne.	
	ART. 5	
	(Perdita della qualifica di associato)	
	La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.	
	L'associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Sta-	
	tuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi asso-	
	ciativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, o in caso di man-	
	cato pagamento della quota associativa entro il termine previsto, può essere e-	
	scluso dall'associazione mediante deliberazione dell'organo amministrativo con	
	voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera-	
	zione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che	
	potrà presentare le proprie controdeduzioni e chiedere che sulla questione si	
	pronunci la prima assemblea utile.	
	L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
	Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua	
	decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita de-	
	liberazione da comunicare adeguatamente all'associato.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché	
	sia fatta almeno 3 mesi prima.	
	I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili	
	e trasmissibili.	
	Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non	
	hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	ART. 6	

	(Organi)	
	Sono organi dell'associazione:	
	- l'Assemblea;	
	- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);	
	- il Presidente;	
	- l'Organo di controllo, se deliberato dall'assemblea o se reso obbligatorio dal	
	raggiungimento dei parametri previsti dalla normativa vigente.	
	Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione degli eventuali componenti	
	dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art.	
	2397 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rim-	
	borso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata	
	ai fini dello svolgimento della funzione.	
	ART. 7	
	(Assemblea)	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli	
	associati, con i requisiti di cui all'articolo 3.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato me-	
	diante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato	
	può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati, se il numero dei soci è infe-	
	riore a 500 (cinquecento), sino ad un massimo di 5 associati, se il numero degli	
	associati non è inferiore a 500 (cinquecento).	
	Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministra-	
	zione o di altro organo sociale.	
	Il diritto di voto degli associati minori di età viene esercitato da chi ne esercita	
	la potestà genitoriale e la convocazione dovrà pervenire, sia all'associato che ai	

	primi.	
	Il minore di età ha comunque il diritto di partecipare all'assemblea e di prendere	
	la parola.	
	Il minore di età non gode del diritto di elettorato passivo nemmeno per il tramite	
	dell'esercente la potestà genitoriale.	
	La convocazione dell'Assemblea avviene mediante pubblicazione sul sito internet	
	associativo e mediante comunicazione scritta, anche telematica purché con moda-	
	lità atte a rilevarne il recapito, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e se-	
	conda convocazione e l'ordine del giorno, resa nota almeno dieci giorni prima del-	
	la data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di eserci-	
	zio.	
	L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o	
	quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.	
	L'Assemblea e tutte le riunioni degli organi di amministrazione possono essere	
	convocate anche per via telematica. Il Consiglio Direttivo predisporrà tutti gli	
	strumenti che permettano ad ogni singolo socio collegato a distanza di identifi-	
	carne l'identità e di esprimere il voto secondo le modalità previste dal presente	
	articolo.	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti;	
	- determina il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo e ne stabilisce	
	la durata entro i limiti previsti dal presente statuto;	

	- approva il bilancio di esercizio;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi	
	dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei	
	loro confronti;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- approva eventuali regolamenti generali e specifici su proposta dell'organo am-	
	ministrativo;	
	- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;	
	- delibera sui ricorsi degli associati esclusi;	
	- delibera lo scioglimento;	
	- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo	
	Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di al-	
	meno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione	
	del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori	
	non hanno voto.	
	Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$	
	(tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio	
	occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
	ART. 8	

	(Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo)	
	L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.	
	Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.	
	In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;	
	- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;	
	- stabilire la natura, la tipologia e le modalità di attuazione delle attività diverse di cui all'art.6 Dlgs 117/17;	
	- eleggere il Presidente e uno o più vice presidenti.	
	L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.	

	Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate aventi i requi-	
	siti di cui ai commi a) e b) dell'art.3: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo	
	alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la mag-	
	gioranza dei componenti.	
	Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei	
	presenti.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le	
	limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Re-	
	gistro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a	
	conoscenza.	
	In caso di dimissioni, esclusione o recesso di uno o più amministratori, l'organo di	
	amministrazione, se costituito ancora da oltre la metà dei suoi membri originari,	
	provvede alla surroga attingendo dalla graduatoria dei non eletti. I consiglieri	
	così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea utile, la quale può	
	confermarli o procedere a nuove nomine. Se le dimissioni, esclusione o recesso di	
	uno o più amministratori comportano il venir meno di oltre la metà del numero	
	degli amministratori, allora gli amministratori rimasti convocano entro tre mesi	
	un'assemblea ordinaria per rinnovare l'organo di amministrazione con un mandato	
	ex novo.	
	ART. 9	
	(Presidente)	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in	
	quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la	
	impegnano verso l'esterno.	

	Il Presidente è eletto dai componenti dell'organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente ha l'uso della firma sociale, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza; può aprire e chiudere, con firma congiunta del vice presidente, conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.	
	Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di amministrazione.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.	
	Il Presidente in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	ART. 10	
	(Organo di controllo)	
	L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o anche, in mancanza di essi, per scelta assembleare.	
	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice	

	civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397	
	del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere	
	posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle dispo-	
	sizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adegua-	
	tezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.	
	1, art. 31 Dlgs 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di con-	
	trollo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di	
	controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio so-	
	ciale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio so-	
	ciale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	ART. 11	
	(Revisione legale dei conti)	
	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requi-	
	siti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti	
	o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	ART. 12	
	(Patrimonio)	

	Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi	
	ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle atti-	
	ività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidari-	
	stiche e di utilità sociale.	
	ART. 13	
	(Divieto di distribuzione degli utili)	
	Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, an-	
	che in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque deno-	
	minate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri	
	componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipo-	
	tesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	ART. 14	
	(Risorse economiche)	
	L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento	
	e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:	
	a) quote sociali	
	b) contributi pubblici;	
	c) contributi privati;	
	d) donazioni e lasciti testamentari;	
	e) rendite patrimoniali;	
	f) rimborsi derivanti da convenzioni;	
	g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche me-	
	diante offerta di beni di modico valore e di servizi;	
	h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché ade-	
	guatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;	

	i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs.	
	117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini	
	di concorrenzialità sul mercato;	
	l) proventi da attività di raccolta fondi come da art.7 Dlgs 117/2017;	
	m) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge	
	o dai regolamenti;	
	n) altre entrate consentite dalla legge per le organizzazioni di volontariato.	
	ART. 15	
	(Bilancio di esercizio)	
	L'associazione deve redigere il rendiconto di cassa o, nel caso di raggiungimento	
	dei criteri previsti dalla normativa vigente, il bilancio di esercizio annuale e con	
	decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.	
	Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assem-	
	blea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depo-	
	sitato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.	
	L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale	
	delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di mis-	
	sione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	ART. 16	
	(Bilancio sociale e informativa sociale)	
	Al ricorrere dei casi stabiliti dal Dlgs 117/17 l'associazione deve pubblicare an-	
	nualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti,	
	compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di	
	controllo e ai dirigenti.	

	Al ricorrere dei casi stabiliti dal Dlgs 117/17 l'associazione deve redigere, depo-	
	sitare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel pro-	
	prio sito internet il bilancio sociale.	
	ART. 17	
	(Libri sociali)	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere	
	trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di	
	amministrazione;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, te-	
	nuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a	
	cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associa-	
	tivi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone mo-	
	tivata richiesta al l'organo di amministrazione che la esamina entro 30 giorni.	
	L'assemblea, potrà normare le modalità di attuazione dell'articolo 17 tramite ap-	
	posito regolamento.	
	ART. 18	
	(Volontari)	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite	
	dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo	

	a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza	
	fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai be-	
	neficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effe-	
	tivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e	
	alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in	
	ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto	
	previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'asso-	
	ciazione.	
	I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, in-	
	fortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs.	
	117/2017.	
	ART. 19	
	(Lavoratori)	
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di la-	
	voro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regola-	
	re funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'atti-	
	vità svolta.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere supe-	
	riore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.	

	ART. 20	
	(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)	
	In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo	
	parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo set-	
	tore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge,	
	ad altri enti del Terzo settore, o, nelle more della piena operatività del suddet-	
	to Ufficio e ai sensi del Dlgs 460/97, ad altre organizzazioni di volontariato o-	
	peranti in identico o analogo settore.	
	L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti	
	tra i propri associati.	
	Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il li-	
	quidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.	
	9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.	
	ART. 21	
	(Rinvio)	
	Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali	
	Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quan-	
	to previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo setto-	
	re) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.	
	Nelle more della completa attuazione delle previsioni del Dlgs 117/17 si applicano	
	le disposizione transitorie stabilite dallo stesso decreto e dalla normativa vigen-	
	te, in particolare fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore	
	continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli	
	effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito	
	dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'isti-	

[illegible]

[illegible]